

39427-17.



39427-17

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SEZIONE FERIALE

T.A.

Composta da

Piero Savani

-Presidente-

Sent. n. 50

Aldo Aceto

UP - 22/08/2017

Laura Scalia

-Relatore-

R.G.N. 3930/2017

Giuseppe Sgadari

Alessandro Centonze

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Saponaro Luciano, nato a Mola di Bari il 04/12/1979

avverso la sentenza del 05/12/2016 del Tribunale di Bari

1

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Bari, con la sentenza in epigrafe indicata, ha applicato all'imputato, Luciano Saponaro, la pena concordata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., di un anno di reclusione per i reati, in concorso al primo contestati, di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), lesioni aggravate (artt. 582, 585, 576 n. 1, in relazione all'art. 61 n. 2 e n. 5-bis cod. pen.) e di violazione dell'*honeste vivere* di cui all'art. 75, comma 2,

d.lgs. n. 159 del 2011) contenuta nel decreto del Tribunale di Bari di sottoposizione del prevenuto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ponendo in essere le condotte criminose indicate.

2. Ricorre per la cassazione dell'indicata sentenza l'imputato a mezzo di difensore di fiducia denunciando con due motivi la nullità dell'impugnata sentenza per carenza assoluta di motivazione in ordine all'applicazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ed alla qualificazione giuridica dei fatti.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Bari. Le ragioni sono quelle di seguito indicate.

2. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente deciso (udienza pubblica del 27 aprile 2017, ricorso Paternò) la questione se la norma incriminatrice di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 là dove punisce la condotta di chi violi gli obblighi e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. cit., abbia ad oggetto anche la violazione delle prescrizioni di 'vivere onestamente' e di 'rispettare le leggi'.

Nell'informazione provvisoria, che dell'indicata decisione ha dato diffusione, si dà conto della risposta negativa al quesito nell'apprezzata, da questa Corte suo più alto consesso, la natura generica ed indeterminata delle prescrizioni contenute nell'art. 75 cit., con la precisazione che la loro violazione può tuttavia rilevare in sede di esecuzione del provvedimento, ai fini dell'eventuale aggravamento della misura.

Si è in tal modo data efficacia alla decisione della Grande Camera della Corte Edu del 23 febbraio 2017 (De Tommaso c. Italia), nella parte in cui essa aveva rilevato la carenza di chiarezza e precisione delle prescrizioni di «vivere onestamente e rispettare le leggi» che previste dall'art. 5, della legge n. 1423 del 1956 (attuale art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011) erano poste a fondamento della penale responsabilità.

Le ricadute dell'arresto convenzionale sulla questione della prevedibilità della condotta illecita (art. 7 CEDU) è stata quindi persuasivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte nel senso della non configurabilità del reato e tanto in raccordo con decisioni già intervenute e dirette ad abbracciare tra le possibili opzioni ermeneutiche della norma quelle

costituzionalmente e convenzionalmente conformi (Sezioni Unite n. 32923 del 29/05/2014 che ha espunto dal precetto di cui all'art. 75 d.lgs. n.159 del 2011 l'omessa esibizione della carta precettiva; Corte Costituzionale n. 354 del 2003 che ha evidenziato la natura non precettiva della prescrizione dell'*honeste vivere*).

3. Poiché nella determinazione della pena applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari rientra anche il precetto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e la violazione dell'*honeste vivere*, la sentenza impugnata va annullata non rispondendo più a reato, per la segnalata pronuncia di questa Corte, la violazione suddetta.

Sull'indicata premessa si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando le parti libere di addivenire, nel mutato quadro sanzionatorio di riferimento, ad un nuovo accordo applicativo.


**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari.

Roma, 22/08/2017

Il Consigliere estensore

Laura Scalia



Il Presidente

Piero Savani

